

MULTIRISCHIO BUSINESS

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi
del Commercio e della Produzione
riservato ai Clienti della
Banca di Imola S.p.A.

Il presente Set Informativo che contiene:

- DIP (Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione, comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA
AD ADESIONE**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE FURTO, INCENDIO E RESPONSABILITA' CIVILE

**Sezione I: Incendio e rischi accessori
Sezione II: Furto e Rapina
Sezione III: Responsabilità civile dell'attività**

Polizze n. 410096256/410096257/410096258

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Aderente

Il soggetto che sottoscrive l'adesione alla polizza collettiva.

Addetti

I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato.

Agenzia

L'Agenzia di Ravenna di Generali Italia S.p.A., via A. Meucci, 1 – 48124 Ravenna (RA);
agenzia.ravenna.it@generali.com ravenna@pec.agenzie.generali.com

Archivi e supporti informatici

Dati e "programmi utente", le relative schede, i dischi per elaboratori elettronici in genere.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione,

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contenuto

Merce, attrezzatura ed arredamento, comprese insegne macchine d'ufficio e registratori di cassa, scorte prodotti e beni destinati alla lavorazione, alla vendita, in riparazione o deposito anche di terzi, compresi imballaggi, nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività svolta. Sono comprese le macchine elettroniche, le cose oggetto di noleggio esclusi i veicoli con targa e i beni in leasing.

Se i locali sono in affitto sono compresi le tappezzerie, rivestimenti di pareti e pavimenti, serramenti, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici, d'allarme e quanto altro simile, aggiunti dall'Assicurato locatario.

Contraente

Banca di Imola S.p.A., con sede sociale in Via Emilia, 196 - 40026 Imola (BO) - P.IVA / C.F. 00499741205

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

1. a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
2. per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrate, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari e di sollevamento, impianti elettrici, lastre esterne, insegne, recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne, tettoie, dipendenze, strutture esterne provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo il tutto purché al servizio del fabbricato.

E' escluso quanto indicato alla definizione "Contenuto".

Fabbricati in Bioedilizia

Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco che hanno anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Franchigia

L'importo che viene detratto dall'ammontare del sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

Inflammabili

- i gas combustibili come, per esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.;

- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali per esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Lastre

Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.

Macchine elettroniche

Macchine ed apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche ecc.), nonché macchine da scrivere e da calcolare anche elettriche: il tutto facente parte dell'attrezzatura e dell'arredamento dell'esercizio. Sono compresi i "Computer".

Parti

Il Contraente e Generali Italia.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione che impegna Generali Italia ad indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore Assicurato indicato sul modulo di Adesione, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.

Non viene quindi applicata la norma proporzionale prevista per il caso di sottoassicurazione (art.1907 codice civile).

Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.

Scoperto

L'importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Tetto - Copertura - Solai

- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Valore a nuovo

Il costo di costruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere

Vetri stratificati di sicurezza

Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/antiefrazione" conformi alla norma UNI 356.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione¹.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Aderente deve dare comunicazione scritta a Generali Italia, anche per il tramite dell'Agenzia, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione².

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Aderente³ e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Aderente o l'Assicurato, in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Se la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti che sorgono dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Aderente e da Generali Italia. Spetta in particolare all'Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato che nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente o dell'Aderente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede Generali Italia o l'Agenzia alla quale è assegnata la convenzione. Le parti rinunciano espressamente alla facoltà di demandare l'esecuzione provvisoria della sentenza e del Decreto Ingiuntivo⁴.

Art. 9 - Misure Restrittive – Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

¹ ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

² ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

³ ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

⁴ ai sensi degli artt. 282 e 284 del Codice di procedura Civile.

Art. 10 - Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- risultante da attività in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- sostenuta dal governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya, da persone fisiche o giuridiche residenti in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o nelle loro acque territoriali; o
- derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya o di persone o entità residenti o situate in Iran, Syria, North Korea, Crimea Region and the Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk and Luhansk People's regions, Venezuela, Belarus, Russian Federation, Afghanistan, Burma (Myanmar), Cuba, Libya.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Art. 11 - Tutela della Privacy- (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente)

Per dare esecuzione al presente contratto, Generali Italia tratta dati personali, comuni e sensibili, relativi agli Assicurati, per consentire alla stessa – ai sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente – di effettuare tali trattamenti.

Art. 12 - Contrattazione specifica delle singole clausole

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto⁵.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

⁵ ex art. 1341 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

Art. 14 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo e le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata di un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione presso il Contraente, se il premio è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Aderente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio dovuto dall'Aderente deve essere da questi corrisposto al Contraente secondo le modalità e con l'eventuale frazionamento in rate concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Ferme le norme di legge, i mezzi di pagamento ammessi per l'Aderente sono tutti quelli consentiti dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione di cui alla presente polizza collettiva resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata/PEC la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Contraente può utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Art. 15 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o di Generali Italia, comunicata mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta comunicata dall'Aderente al Contraente, mediante lettera raccomandata/PEC con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola Adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e così via per le annualità successive.

Il Contraente comunica a Generali Italia, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco degli Aderenti per i quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione le singole Adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. Se l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Aderente;
2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata/PEC con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso, le singole Adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente art. 15.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia di Generali Italia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 17 - Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

L'Assicurato può recedere dalla singola Adesione da comunicarsi al Contraente entro 60 giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di Adesione, con lettera raccomandata/PEC.

Art. 18 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia

Entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni annualità assicurativa il Contraente deve fornire all'Agenzia assegnataria della polizza un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso dell'annualità appena trascorsa, secondo il formato ed il tracciato record concordato con Generali Italia.

Per ogni **Adesione** devono essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- P. I.V.A. dell'Aderente
- Ragione sociale dell'Aderente
- Indirizzo di posta elettronica (per eventuale accesso all'area Clienti)
- Descrizione delle garanzie oggetto della copertura
- Ubicazione del rischio oggetto della copertura
- Somme assicurate relative alle garanzie oggetto della copertura
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo

Per ogni **Cessazione** devono essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- P. I.V.A. dell'Aderente
- Ragione sociale dell'Aderente

Tale procedura rimane operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che ci sono Adesioni in essere.

Art. 19 - Premio per Adesione - premio di polizza e calcolo del premio di regolazione

Il premio annuo relativo ad ogni atto di Adesione è pari alla somma dei premi riferiti a ciascuna Sezione attivata.

Per l'intera polizza collettiva viene fissato un premio annuo anticipato di Euro 1,00 comprensivo di imposte.

Al termine di ogni annualità assicurativa, si procederà alla regolazione del premio per l'annualità appena trascorsa con le seguenti modalità:

1. entro i 90 giorni successivi al termine di ogni annualità il Contraente si impegna a comunicare all'Agenzia di Generali Italia l'elenco delle Adesioni in essere alla scadenza annuale della presente convenzione, comprese quelle per le quali l'Aderente ha inviato disdetta per la successiva annualità;
2. si determina il premio di polizza per l'annualità trascorsa applicando a ciascuna Adesione di cui al precedente punto 1. il relativo premio annuo previsto;
3. L'Agenzia di Generali Italia provvederà ad emettere un'appendice per incassare il premio così calcolato, al netto del premio anticipato annuo.

Art. 20 - Attività assicurabili

Sono assicurabili tutte le attività commerciali, artigianali, gli studi professionali e le piccole imprese con un numero di addetti non superiore a 20 e **comunque non rientranti nelle seguenti categorie:**

1. **Discoteche, sale da ballo night club, sale giochi.**
2. **Stabilimenti balneari.**
3. **Aziende agricole, floricoltura, allevamenti.**
4. **Vendita produzione lavorazione di combustibili, infiammabili, prodotti pirotecnici e similari.**
5. **Produzione e lavorazione di paste alimentari, mangimi, oli e grassi alimentari, cereali.**
6. **Produzione e lavorazione di carta, legno e prodotti relativi (esempio mobili, serramenti).**
7. **Produzione e lavorazione di pelli, calzature, tessuti, gomma, plastica e relativi prodotti.**
8. **Produzione e lavorazione di vernici, prodotti chimici (ad esempio per agricoltura, cosmesi, farmaceutici, detersivi, adesivi).**

Si conviene altresì che non sono assicurabili i fabbricati dove sono svolte le suddette attività.

Le seguenti sezioni sono operanti solo ed esclusivamente se sono indicate le rispettive somme assicurate sul modulo di adesione.

SEZIONE I - INCENDIO E RISCHI ACCESSORI

1 - COSE ASSICURATE

Art 1.1 Cose Assicurate

Si intendono assicurati, se indicate nell'adesione le relative somme assicurate, i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa **non oltre 300 metri**:

- "Fabbricati": con un **minimo di euro 10.000,00 e un massimo di euro 250.000,00**;
- "Contenuto": con un **minimo di euro 10.000,00 e un massimo di euro 100.000,00**;

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Contenuto", anche in eccedenza alla somma assicurata e **fino al 10%** della somma assicurata per il "Contenuto":

- Valori, **fino al limite di euro 2.500,00**;
- Archivi supporti informatici, **fino al limite di euro 5.000,00**;
- Oggetti personali di proprietà dell'Aderente, titolare o dei suoi familiari e dipendenti.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il premio finito di Sezione è pari alla somma:

- 0,2% per la somma assicurata alla partita "Fabbricato";
- 0,3% per la somma assicurata alla partita "Contenuto";
- euro 70,00 di cifra fissa.

Art 1.2 Condizioni di assicurabilità

Le cose assicurate devono rispettare i seguenti requisiti:

1. i fabbricati si devono trovare in buone condizioni di statica e manutenzione;
2. i fabbricati in ristrutturazione, se tale ristrutturazione non interessa le strutture portanti, si intendono coperti per un **importo massimo pari al 50%** del valore assicurato e previa l'applicazione di uno **scoperto pari al 10% con il minimo di euro 2.000**;
3. i fabbricati assicurati, nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a. **strutture portanti verticali, coperture del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili**;
 - b. **strutture portanti del tetto, solai, coibentazioni, soffittature, rivestimenti in genere anche in materiali combustibili**;
 - c. **nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 delle relative superfici (1/10 per materia plastica espansa)**;
 - d. **sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, latero cemento**;
 - e. **i fabbricati in bioedilizia si intendono coperti per un importo massimo pari al 80% del valore assicurato con il limite di 25.000, salvo limiti inferiori previsti nelle singole garanzie, e previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 2.000 per qualsiasi garanzia.**
4. gli esplosivi sono tollerati per un quantitativo **non superiore a 1 kg**;
5. gli infiammabili sono tollerati per un quantitativo, riferito a locali tra di loro comunicanti, **non superiore a 150 kg**;
Non devono essere considerati nella valutazione di tale quantitativo i liquori in bottiglia, gli infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento.

Art. 1.3 - Cose non appartenenti all'Aderente o in comproprietà

La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente all'Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.4 - Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni dell'Aderente o dell'Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dall'Aderente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comportano⁶ la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardano circostanze di cui al comma precedente che sono durevoli e l'Aderente o l'Assicurato ha agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi Generali Italia ha comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiore rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.5 - Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia⁷ - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, se l'Assicurato a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile. Generali Italia inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa dei terzi responsabili del sinistro, se l'Assicurato:

- **ne fa motivata richiesta entro 90 giorni dall'accadimento del sinistro;**
- **non esercita, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.**

Art. 1.6 - Ambito territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

2 - RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1 - Danni materiali e diretti

Generali Italia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi;
- d) implosione;
- e) onda sonora;
- f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
- g) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- i) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi,se sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose se si trovano ad una distanza **non superiore a 50 metri** dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

⁶ a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile.

⁷ a parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Generali Italia paga anche in eccedenza alle somme assicurate:

- a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio del contenuto quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro, **sino alla concorrenza di euro 5.000,00;**
- b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro, **sino alla concorrenza di euro 10.000,00.**

3 – DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Aderente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Aderente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- f) determinati dal dolo dell'Aderente o dell'Assicurato;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da eruzioni vulcaniche;
- i) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate.

4 - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Generali Italia risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite "Fabbricati" e "Contenuto" se indicata la somma assicurata, da:

Art. 4.1 - Eventi atmosferici

Uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

I danni da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

I danni provocati a lastre, serramenti, vetrate, lucernari, recinti, cancelli, pannelli solari, fotovoltaici, ciminiere e camini, insegne sono assicurati **con il limite di euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo.**

I danni provocati ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), sono **compresi sino alla concorrenza di euro 5.000 per sinistro e anno assicurativo. Non sono compresi i danni subiti dagli enti posti sotto gli stessi;**

Sono esclusi i danni:

- subiti da tende esterne, gru, cavi aerei, e simili, capannoni pressostatici, tensostrutture; antenne;
- subiti da manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;

Ai fini della presente garanzia per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo viene effettuato con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di euro 300,00.**

Art. 4.2 - Eventi sociopolitici

Persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Se è operante la sezione furto, la presente garanzia opera ad integrazione.

Sono esclusi i danni:

- **diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che hanno occupato i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate per oltre 5 giorni consecutivi;**
- **di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.**

Ai fini della presente garanzia per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo viene effettuato:

- con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di euro 300,00;**
- **sino al limite di euro 1.000,00** per sinistro e anno assicurativo per gli enti all'aperto.

Art. 4.3 - Acqua condotta, ricerca e riparazione del guasto

Fuoriuscita di acqua, esclusa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

Sono esclusi i danni:

- **causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **conseguenti a gelo, rottura o colaggio degli impianti automatici di estinzione;**
- **al Contenuto posto in locali interrati o seminterrati.**

Generali Italia si obbliga altresì ad indennizzare **sino alla concorrenza di euro 1.500,00**, le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione del guasto, (per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta) e quelle per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nelle quali si è verificata la rottura accidentale

Ai fini della presente garanzia per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di euro 300,00.**

Art. 4.4 - Fenomeno elettrico

Correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Generali Italia non risponde dei danni:

- **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Aderente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;**
- **ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.**

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato:

- previa **detrazione di euro 300,00** per ogni singolo sinistro;
- **sino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata **con il limite di euro 5.000,00** per sinistro e anno assicurativo con ulteriore **sotto limite di euro 1.000,00** per le macchine elettroniche;

Generali Italia indennizza inoltre, **fino alla concorrenza di euro 500,00**, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei "Programmi in licenza d'uso", per i supporti informatici e per la ricostruzione degli "Archivi informatici".

Art. 4.5 - Mercì in refrigerazione in banchi e armadi frigoriferi

Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigorifero;

Sono compresi i danni alle merci refrigerate conseguenti:

a) agli eventi previsti in polizza, **se hanno colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;**

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 5%** della somma assicurata per la partita Contenuto e con **il limite di euro 1.000,00**.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa **detrazione**, per singolo sinistro, di un importo **pari a euro 300,00**.

5 - ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. 5.1 - Colpa grave dell'Assicurato

Generali Italia indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da eventi per i quali è prestata la garanzia anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, nei termini e limiti di polizza.

La presente estensione di garanzia è efficace se l'Assicurato è in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Art. 5.2 - Rischio Locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

La garanzia opera per un massimale pari a 10 volte la somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di euro 250.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 5.3 - Responsabilità Civile della Proprietà dei Fabbricati

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e degli impianti fissi destinati alla conduzione dei medesimi, presenti all'indirizzo indicato nel modulo di adesione, a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati dal proprietario stesso, o da persone delle quali egli debba rispondere, a terzi, compresi locatari, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.

Ferme le esclusioni del punto 6. seguente si intendono espressamente compresi i danni a cose altrui causati da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Aderente/Assicurato o da lui detenute.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Aderente o l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Aderente o dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**
- b) ove il Proprietario sia una Società, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto a);**
- c) le società le quali rispetto all'Aderente o all'Assicurato, che non è una persona fisica, sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate⁸, nonché gli amministratori delle medesime.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
- 2. da infiltrazione, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, da occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei fabbricati;**
- 3. dallo svolgimento e esercizio di industrie, commerci o arti professioni;**
- 4. da furto;**
- 5. da detenzione e impiego di sostanze radioattive nonché i danni conseguenti ad inquinamento o contaminazione;**
- 6. a cose e animali che l'Aderente o l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;**
- 7. derivanti da responsabilità volontariamente assunte e che non derivano direttamente dalla legge.**

Sono compresi in garanzia:

- Spargimenti di acqua, rigurgiti di fogna

⁸ ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Generali Italia assicura il risarcimento delle somme dovute dall'Assicurato in forza della responsabilità civile derivante dalla sua qualità di proprietario o conduttore dei locali designati in polizza, per i danni a cose prodotti da spargimento d'acqua e da rigurgiti di fogne **soltanto se il danno è conseguente a guasto o rottura accidentale degli impianti igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato medesimo, con esclusione dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture.**

- Conduzione degli spazi adibiti ad ufficio

La presente garanzia copre l'eventuale responsabilità civile derivante all'Assicurato per somme che questi è tenuto a pagare per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di un fatto accidentale dovuto alla conduzione degli spazi adibiti esclusivamente ad uso ufficio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 30%** del massimale stesso.

Generali Italia assume, in accordo con l'Assicurato, **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze in sede sia stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a norme dell'Assicurato, designando ove occorre, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Se la somma dovuta da danneggiamento supera detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce spese riscontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

La garanzia opera per un **massimale pari a 3 volte** la somma assicurata per la partita Fabbricato e con il **massimo di euro 250.000,00** e con una **franchigia di euro 300,00.**

Art. 5.4 - Cose presso altre ubicazioni – Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre

L'assicurazione del "Contenuto" è estesa alle cose di proprietà dell'Aderente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata nel modello di adesione, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il **limite di indennizzo del 10%** della somma assicurata.

6. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.0 - Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Aderente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Aderente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁹;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite della Banca, oppure a Generali Italia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza¹⁰;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere all'Agenzia o a Generali Italia, anche per il tramite della Banca, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta di Generali Italia) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a nessuna indennità;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere richiesto da Generali Italia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

⁹ secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.

¹⁰ ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo¹¹.

Art. 6.2 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Aderente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno da Generali Italia ed uno dall' Aderente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o l'Aderente, ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 6.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6.2 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali **rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6.4 - Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per la partita "**Fabbricati**" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per la partita "**Contenuto**" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati; per le merci si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se le valutazioni così formulate superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi.

Art. 6.5 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita "**Fabbricati**", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- 1) il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato

¹¹ ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;

- 2) il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.

Per i beni rientranti nella partita “**Contenuto**” l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- 1) il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 2) il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.

Per i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stima il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per gli **Archivi, Supporti Informatici**, la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;

Per i **Titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Per le **Raccolte e Collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **Merci** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non risulta possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno è basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita deve risultare dalle scritture previste.

Per le **Apparecchiature elettroniche** si considera il loro costo di riparazione con il massimo:

- per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi, il loro “valore a nuovo”;
- per gli altri beni, il doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”.

Per i **Programmi in licenza d'uso** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.

Per gli **Archivi informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.

Art. 6.6 - Limite massimo dell'indennizzo

In nessun caso Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata¹².

Art. 6.7 - Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le condizioni contrattuali, Generali Italia procede:

- o al pagamento;

- o alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione sono comunque effettuati, se non è stata fatta opposizione, entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa, ovvero

¹² salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di liquidazione o verbale di perizia, promossa secondo quanto previsto dal contratto.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il cliente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento è fatto solo quando l'Aderente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 - lettera f).

Art. 6.8 - Esagerazione dolosa del danno

Se l'Aderente o l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6.9 - Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato, **se ne faccia esplicita richiesta**, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto **pari al 50%** dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, se:

- **non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;**
- **l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall'art. 3.1 lettera g) della presente Sezione;**
- **l'indennizzo complessivo è prevedibile in almeno euro 75.000,00.**

L'obbligazione di Generali Italia:

- è condizionata alla prova inequivocabile - fornita a Generali Italia dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- sorge dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, se sono trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto **non può** comunque **essere superiore a euro 200.000,00** qualunque è l'ammontare stimato del sinistro.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Sezione della Polizza Convenzione:

- a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
- b) in nessun caso Generali Italia risarcisce una somma superiore a quelle indicate nella tabella che segue.

GARANZIA	SCOPERTI E FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<i>Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, onda sonora, caduta aeromobili, fumi gas vapori, urto veicoli</i>	<i>nessuno</i>	<i>LE SOMME ASSICURATE indicate nel modulo di adesione "FABBRICATI" e "CONTENUTO"</i>
<i>Eventi atmosferici</i>	<i>10% min. € 300,00</i>	<i>per lastre, serramenti, vetrate, lucernari, recinti, cancelli, pannelli solari, fotovoltaici, ciminiera e camini, insegne: € 2.000,00 per sinistro e anno; per fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture/serramenti: € 5.000,00 per sinistro e anno</i>
<i>Eventi sociopolitici</i>	<i>10% min. € 300,00</i>	<i>per il contenuto posto all'aperto: € 1.000,00 per sinistro e anno</i>
<i>Acqua condotta e ricerca e riparazione del guasto</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>per ricerca e riparazione: € 1.500,00 per sinistro e anno</i>
<i>Fenomeno elettrico</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>10% delle somme assicurate con il limite di € 5.000,00 per sinistro e anno con sottolimito per le macchine elettroniche di € 1.000,00; e per ricostituzione archivi e programmi € 500,00</i>
<i>Per tutte le garanzie sopraindicate per Fabbricati in bioedilizia</i>	<i>10% minimo € 2.000,00</i>	<i>80% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il limite di € 25.000,00, salvo limiti inferiori previsti</i>
<i>Merci in refrigerazione</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>5% della somma assicurata alla partita Contenuto con il limite di € 1.000,00</i>
<i>Rischio Locativo</i>	<i>nessuno</i>	<i>10 volte la somma assicurata alla partita Contenuto con il limite di € 250.000,00</i>
<i>Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>3 volte la somma indicata alla partita Fabbricato con il limite di € 250.000,00</i>

SEZIONE II - FURTO

1 - COSE ASSICURATE

Art. 1.1 Cose Assicurate

La presente sezione **NON E' ATTIVABILE** per fabbricati vuoti e per le seguenti attività, **anche se svolte marginalmente**:

- Gioiellerie, oreficerie, argenterie, compro oro e similari;
- Lavorazione e/o vendita di personal computer, tablet, smartphone, video games;
- Lavorazione e/o vendita pellicce.

Inoltre la presente sezione è attivabile per le ubicazioni delle attività presenti nelle regioni **dove sono presenti le filiali del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna S.p.A.**

Si intendono assicurati, se indicata sul modulo di adesione la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita **"Contenuto"** di pertinenza dell'attività (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata sul modello di adesione.

Le somme assicurabili per questa sezione vanno da **un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 30.000,00.**

Per ogni sinistro è prevista una **franchigia di € 200,00**, elevata a **scoperto 25% con il minimo di € 500,00** per le attività ubicate nelle provincie di Roma e Milano.

Sono inoltre assicurati fino al 10% della somma assicurata per il "Contenuto":

- Valori, **fino al limite di euro 1.500,00;**
- Archivi supporti informatici, **fino al limite di euro 2.000,00;**
- Oggetti personali di proprietà dell'Aderente, titolare o dei suoi familiari e dipendenti, **fino al limite di euro 1.000,00.**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

Il premio finito di Sezione è pari al 3% della somma assicurata.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1 Danni materiali e diretti

Generali Italia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate:

a) Furto con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:

1. rottura, scasso;
2. sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
3. con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili senza che questi lascino evidenti segni di scasso.
In caso di sinistro è previsto un'ulteriore **scoperto del 20%** e un **limite di risarcimento pari al 50%** della somma assicurata.

b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.

c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, **se l'asportazione della refurtiva è avvenuta, poi, a locali chiusi.**

d) Con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.

e) Con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, **limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.**

f) Attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.

Per i furti commessi con le modalità di cui alle lettere d), e), f) non è operante lo scoperto previsto per il furto commesso con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza.

g) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente dell'Aderente o dell'Assicurato e **se si verificano le seguenti circostanze:**

1. **l'autore del furto non è incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
2. **il furto è commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.**

h) Rapina anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

i) Sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. **Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.**

j) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:

1. furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
2. furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
3. furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
4. rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'attività durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

La presente garanzia è prestata con **un limite del 10%** della somma assicurata con il **massimo di euro 1.500,00.**

k) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

l) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia si obbliga ad indennizzare altresì:

m) i guasti cagionati dai ladri ai fissi ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, col **limite annuo del 20%** della somma assicurata alla partita "Contenuto".

n) i danni conseguenti a rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda.

In nessun caso Generali Italia paga, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un **importo superiore al 10%** della somma "Contenuto" con il **massimo di euro 500,00** per indumenti, effetti personali e valori e **di euro 150,00** per denaro, senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

3. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Esclusioni

Generali Italia non risarcisce i danni:

- a) **verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;**
- b) **verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;**
- c) **verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**

salvo che, in tutti i casi sopraindicati, l'Aderente o l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

d) **di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;**

e) **conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;**

f) **determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Aderente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:**

- persone che abitano con l'Aderente o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Aderente o dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art 2.1 lettere g) ed h);
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Generali Italia, inoltre, non risarcisce i danni:

g) causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno.

h) verificatisi in occasione di confische e requisizioni, salvo che l'Aderente o l'Assicurato provi che il sinistro ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto con:

- a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
- b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento amato totalmente fisso.

Tuttavia è applicato un ulteriore scoperto del 20% quando il furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.

Art. 4.2 - Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, deve essere difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se in caso di sinistro, si riscontra che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non sono conformi a quanto indicato nella presente clausola, è convenuto un ulteriore scoperto del 20%.

Detto scoperto non è applicato se:

- la difformità è stata ininfluenza ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il furto è stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando c'è presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

L'assicurazione è operante altresì con applicazione di un ulteriore scoperto del 20% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.

Art. 4.3 - Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto:

- lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, Generali Italia, in caso di sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimane sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora sono convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro Generali Italia paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare è dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 4.4 - Riduzione della somma assicurata

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita "Contenuto", nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Art. 4.5 - Cose non appartenenti all'Aderente o in comproprietà

La presente assicurazione s'intende stipulata **per conto proprio e di chi spetta**. In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente all'Aderente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.6 - Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali dove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni che sono necessarie. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.

Art. 4.7 - Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

5. GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI

Art. 5.1 - Vetrinette interne ed esterne e distributori automatici

L'assicurazione del Contenuto è estesa al furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di addetti all'esercizio) ed esterne e dei distributori automatici a al Contenuto compreso all'interno di essi.

Relativamente alle vetrine esterne e ai distributori automatici, la garanzia è operante:

- se sono validamente fissati e chiusi con serrature e lucchetti e sono posti a non più di 20 metri in linea d'aria dagli accessi dell'esercizio;
- con l'applicazione di un ulteriore scoperto del 25%;
- con il limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata per annualità assicurativa.

Art. 5.2 - Cose presso altre ubicazioni – Partecipazione a esposizioni, fiere e mostre

L'assicurazione del "Contenuto" è estesa alle cose di proprietà dell'Aderente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano e con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.

Art. 5.3 - Assicurazione in locali non intercomunicanti

L'assicurazione si estende alle cose poste in altri locali situati nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all'esercizio e posti entro 300 m (in linea d'aria) dallo stesso.

Art. 5.4 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

6. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Aderente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- d) presentare all'Agenzia o a Generali Italia, anche per il tramite della Banca, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, unitamente a copia della denuncia di cui al precedente punto c);
- e) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare la dimostrazione sia nei confronti di Generali Italia che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

L'Assicurato o l'Aderente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato o l'Aderente omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, Generali Italia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) ed e) saranno ripartite tra Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Generali Italia, o da una persona da questa incaricata, con l'Aderente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno da Generali Italia ed uno dall'Aderente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno

I Periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio e non sono state dichiarate nella forma prevista all'Art. 2 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale", nonché verificare se l'Assicurato o l'Aderente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 6.1 della presente Sezione;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno ai sensi dell'art. 6.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev'essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6.5 - Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - sottratte, danneggiate - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) Contenuto oggetto di produzione, lavorazione e vendita - si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;

b) Contenuto non compreso alla precedente lettera a) - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Art. 6.6 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per il **"Contenuto"** - salvo gli Archivi e supporti informatici e i Titoli di credito - valutando per le cose sottratte, il valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per gli **"Archivi e i Supporti informatici"** valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- per i **"Titoli di credito"** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si ha riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 6.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro se non è stata fatta opposizione e se l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, ha prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo dell'Aderente o dell'Assicurato:

- paga l'indennizzo;
in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 6.8 - Recupero

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione.

In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 6.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia è obbligata a pagare somma maggiore di quella assicurata¹³.

¹³ salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:

- a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
- b) in nessun caso Generali Italia risarcisce una somma superiore a quelle indicate nella tabella che segue.

GARANZIA	SCOPERTI E FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<i>Furto, Rapina, Estorsione</i>	<i>€ 200,00, elevato a scoperto 25% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano</i>	<i>LA SOMMA ASSICURATA indicata nel modulo di adesione "CONTENUTO", con il limite di: - 10% col max di € 1.500,00 per Valori - € 2.000,00 per Archivi supporti informatici - € 1.000,00 per Oggetti personali</i>
<i>Furto con uso di chiavi, grimaldelli o simili</i>	<i>Scoperto 20%, minimo € 200,00, elevato a scoperto 35% minimo € 500,00 per le prov. Roma e Milano,</i>	<i>Limite 50% della S.A.</i>
<i>Portavalori</i>	<i>v. garanzia principale</i>	<i>Limite 10% della S.A., col max di € 1.500,00</i>
<i>Guasti</i>	<i>v. garanzia principale</i>	<i>Limite 20% della S.A.</i>
<i>Rapina ai clienti</i>	<i>Nessuno</i>	<i>Limite del 10% della S.A. col max di: - € 500,00 per indumenti - € 150,00 per denaro</i>
<i>Vetrinette e distributori automatici interni ed esterni</i>	<i>Scoperto 20%, minimo € 200,00, elevato a scoperto 35% minimo € 500,00 per le prov. Roma e Milano,</i>	<i>Limite del 10% della S.A.</i>

SEZIONE III: RESPONSABILITA' CIVILE

1. COSA ASSICURIAMO

Art. 1.1 Attività Assicurate

La presente sezione è rivolta esclusivamente e perciò **ATTIVABILE** solo per Società ed aziende che svolgono attività commerciale e/o artigianale con un numero di addetti (tra dipendenti, soci e amministratori) **non superiore a 20 unità**.

Sono comunque escluse le seguenti attività, **anche se svolte marginalmente**:

- Carrozzerie, officine meccaniche, elettrauto, gommisti e simili.
- Imprese edili, giardinaggio con abbattimento alberi.
- Palestre, centri di estetica.
- Hotel, residence, agriturismo, B&B, campeggi e simili.
- Agenzie di viaggio, spedizionieri.
- Case Famiglia, residenze per anziani, RSA.

Art. 1.2 Premi e Massimali

Il premio è calcolato in base ai seguenti parametri:

- a) Numero addetti
- b) Attività che svolgono mansioni di installazione/manutenzione/rimozione/riparazione, posa in opera presso terzi.
- c) Somma assicurata

Premio per le attività che **non prevedono** le mansioni di cui al punto b):

Massimale	Euro 600.000,00	Euro 1.000.000,00
fino a 5 addetti	Euro 150,00	Euro 200,00
da 6 a 20 addetti	Euro 300,00	Euro 400,00

Premio per le attività che **prevedono** le mansioni di cui al punto b):

Massimale	Euro 600.000,00	Euro 1.000.000,00
fino a 5 addetti	Euro 225,00	Euro 300,00
da 6 a 20 addetti	Euro 450,00	Euro 600,00

Art. 1.3 Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento dell'attività

A) Responsabilità Civile verso terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza delle somme** indicate sul modello di adesione per la presente sezione, di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale e artigianale, che ha stabile ubicazione come indicato nella stessa, che può essere svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria **purché distanti non oltre 300 metri**.

L'assicurazione vale, **nei limiti del 20% del massimale per sinistro**, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato ha in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che è legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione o ad attività complementari (salvo quanto successivamente disciplinato);
- d) le società le quali - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - sono qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹⁴, nonché gli amministratori delle medesime.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti.

B) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimali indicati sul modello di adesione per la presente sezione, di quanto questi è tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL è tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali è derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti 1) e 2):

- a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consorzi, associate - che partecipano all'attività assicurata e in particolare:
 - i lavoratori in somministrazione;
 - i lavoratori in distacco;
- b) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (Legge 21 giugno 2017 n. 96, Art. 54 bis);
- c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 Art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione dei casi di appalto;
- e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali;
- f) ulteriori tipologie di prestatori di lavoro non menzionati sopra che l'Assicurato è tenuto a registrare nel Libro Unico del Lavoro.

¹⁴ ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto 1).

In ogni caso la garanzia è efficace se, al momento del sinistro, il lavoratore è in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori non soggetti all'INAIL l'assicurazione opera a termini del precedente punto 2, sempre che occupati nel rispetto della vigente legislazione.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) da detenzione od impiego di esplosivi;**
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;**
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;**
- e) derivanti da attività di rimozione, installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera, svolte presso terzi;**

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, di cui all'Art. 1.3 A), sono altresì esclusi i danni:

- f) derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento o, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;**
- g) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni nonché a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate;**
- h) a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;**
- i) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detiene;**
- j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- k) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sono condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non ha compiuto il sedicesimo anno di età;**
- l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:**
 - inquinamento**
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,**
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo ed è suscettibile di sfruttamento;**
- m) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (Responsabilità Civile per le cose consegnate e non consegnate negli alberghi e nei locali assimilati agli alberghi).**
- n) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti o somministrati dall'Assicurato dopo la consegna a terzi;**
- o) provocati da persone non dipendenti dell'Assicurato (ad eccezione di lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL, soci o familiari coadiuvanti) e di cui questi si avvale nell'esercizio della propria attività;**
- p) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;**
- q) derivanti dalla proprietà o conduzione di immobili e dei relativi impianti fissi;**
- r) dei quali l'Assicurato deve rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non che non gli derivano direttamente dalla legge;**
- s) provocati da animali potenzialmente pericolosi, anche se oggetto dell'attività commerciale assicurata; tra i cani si intendono tali esclusivamente pit-bull, rottweiler e dobermann.**

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

Art. 2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo, **con esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.**

L'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è operante per i danni verificatisi in tutto il mondo.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 3.1 Danni da cose vendute o somministrate

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. n) della presente Sezione sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato) e comunque i danni causati dagli animali dopo la consegna all'acquirente.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, entro la data di validità della polizza e causati da cose vendute e somministrate, o comunque consegnate, durante il periodo di validità della garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 3.2 Cose indossate o portate dai clienti

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose indossate o portate dai clienti nell'ambito dei locali dell'attività e non consegnate.

Per ogni sinistro sono stabiliti una franchigia assoluta di euro 150,00 ed un limite di indennizzo di euro 1.000,00 per ogni cliente danneggiato.

Art. 3.3 Prelievo, rifornimento e consegna di merci

Sono compresi i danni avvenuti durante operazioni di prelievo o rifornimento di merci da fornitori o consegna a clienti di merci vendute compresi, a parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. h) e i) della presente Sezione, i danni alle cose trovantisì nell'ambito di dette operazioni e i danni alle cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato diverse da veicoli a motore.

Per ogni sinistro è pattuito uno **scoperto del 10%** con il **minimo di euro 300,00.**

Resta ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori, nonché i danni derivanti da lavori di installazione, rimozione, manutenzione ecc.

Art. 3.4 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2.1 lett. p) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di dipendenti che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.

Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una **franchigia assoluta di euro 500,00.**

Art. 3.5 Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altre ditte

A parziale deroga di quanto disposto nell'Art. 1.1 paragrafo A) lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate¹⁵ nonché gli amministratori delle medesime, per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, se dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Art. 3.6 Conduzione e proprietà dei locali dell'attività

¹⁵ ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato è titolare), oltre che dalla conduzione, dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata indicata in polizza, compresi eventuali, magazzini e depositi **purché distanti non oltre 300 metri**.

Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

Sono inoltre compresi i danni derivanti:

- dalla proprietà di tende e dehors su spazi aperti di pertinenza dell'attività.
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi (fermo quanto previsto dall'Art. 3.1 della presente Sezione);
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, installati altrove dai locali dell'attività purché in territorio nazionale, con l'intesa che se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

Non è assicurata la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.

Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una **franchigia assoluta di euro 300,00** per sinistro.

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato è tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 (Artt. 88 e segg.) sempre che:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (Artt. 88 e segg.);
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione. In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Sono comunque esclusi i danni:

- derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- a condutture e impianti sotterranei nonché ai fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;
- a cose che si trovino nei locali dove si svolgono ristrutturazioni.

Art. 3.7 Responsabilità personale degli addetti

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Aderente o dell'Assicurato nonché dei familiari collaboratori nell'attività per danni materiali e corporali da essi involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Si intende compresa la responsabilità civile personale e diretta del titolare o del dipendente nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Artt. 31 e segg.), nonché dei soci che prestano la propria opera nell'impresa e dei lavoratori parasubordinati della stessa soggetti all'INAIL.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'impresa assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o invalidità permanente **non inferiore al 6%** calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (**escluse le malattie professionali**).

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.8 Responsabilità per fatto di titolari e di dipendenti di altre ditte

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2.1 lett. o) della presente Sezione, l'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- a) i titolari o dipendenti di ditte fornitrici o clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico o a lavori complementari all'attività dell'impresa (per esempio aziende di trasporto, di pulizia, di manutenzione);
- b) i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvale nel rispetto della vigente legislazione e prestatori di lavoro in regime di somministrazione di cui l'Assicurato fa uso per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione;
- c) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trova occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce l'assicurazione per l'effettuazione di attività promozionali o per attività di istruzione (stages ecc.).

Inoltre l'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da collaboratori non dipendenti dei quali l'impresa si avvale e di cui deve pertanto rispondere¹⁶.

Art. 3.9 Servizi di vigilanza - Cani da guardia

Ad integrazione dell'Art. 1.1 della presente Sezione l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente del servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati.

Sono inoltre compresi i danni cagionati da cani utilizzati a guardia dell'azienda ad eccezione di quelli indicati nell'Art. 2.1 lett. s) della presente Sezione.

In ogni caso per i danni a cose cagionati dai cani viene applicata una franchigia assoluta di euro 200,00 per ogni sinistro.

Sono inoltre compresi danni derivanti da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata.

Art. 3.10 Committenza veicoli dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. j) della presente Sezione l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge¹⁷ nella sua qualità di committente di propri dipendenti (e parassubordinati ed essi equiparati) che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori se:

- i veicoli non sono di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione;
- al momento del sinistro il veicolo è guidato dal dipendente stesso, munito di regolare patente di abilitazione.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovano con il medesimo nei rapporti di cui all'Art. 1.1 punto A) lett. a) della presente Sezione.

L'estensione opera con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 3.11 Partecipazione a fiere, mostre e mercati

Ad integrazione dell'Art. 1.1 della presente Sezione l'assicurazione comprende, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dall'esercizio temporaneo, per periodi di **durata non superiore a 15 giorni continuativi**, dell'attività nell'ambito di fiere, esposizioni e mostre che si tengono in territorio Italiano o di Stati appartenenti all'Unione Europea.

L'assicurazione comprende inoltre, a termini del presente contratto, anche la responsabilità civile derivante dalla partecipazione occasionale a mercati e manifestazioni folkloristiche, in territorio Italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano).

Nei casi suddetti si intendono compresi i danni derivanti da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nelle aree appositamente riservate (anche come committente di tali lavori).

A parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. h) e i) della presente Sezione, sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose, diverse da veicoli a motore, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute;

¹⁶ ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile.

¹⁷ Art. 2049 Codice Civile.

ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

L'estensione di cui al presente comma opera, per i danni a cose, fino a concorrenza del limite massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Viene inoltre applicata una franchigia assoluta di euro 500,00 per sinistro. In caso di danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta si applica la franchigia prevista dall'Art. 3.4 della presente Sezione.

Art. 3.12 Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 2.1 lett. l) della presente Sezione, detta assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature dell'attività.

La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 20%, col minimo assoluto di euro 5.000 per ogni sinistro.

Art. 3.13 Garanzie aggiuntive

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:

- a) dall'organizzazione di viste guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e altre manifestazioni in genere;
- b) dall'uso di biciclette da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
- c) da servizi di manicure, pedicure e depilazione, nonché da trattamenti estetici e si estende ai servizi professionali a domicilio dei clienti. La garanzia comprende altresì i danni per lesioni personali derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per permanenti e profumi, **se l'applicazione stessa è stata effettuata durante il periodo di validità del contratto ed il danno si è manifestato entro 30 giorni dall'applicazione.** La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta, ed a condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.
- d) da servizi di toelettatura degli animali e si estende ai relativi servizi professionali a domicilio dei clienti. La garanzia comprende altresì i danni per lesioni agli animali derivanti dall'applicazione di idonei prodotti per animali, **se l'applicazione stessa è stata effettuata durante il periodo di validità del contratto ed il danno si è manifestato entro 30 giorni dall'applicazione.** In ogni caso per i danni agli animali la garanzia opera fino a concorrenza del limite massimo di euro 1.000,00 per sinistro e di euro 3.000,00 per anno assicurativo, viene inoltre applicata una franchigia assoluta di euro 300,00 per sinistro.

La validità della garanzia è subordinata alla condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedono controlli veterinari.

4. GARANZIA OPERANTE SE INDICATA NEL MODULO DI ADESIONE

Art. 4.1 Installazione, riparazione, manutenzione rimozione e posa in opera

Ad integrazione dell'Art. 1.1 della Sezione Responsabilità Civile e in deroga a quanto indicato all'Art. 2.1 lett. e) della medesima Sezione, l'assicurazione si estende ai danni avvenuti durante i lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera di cose oggetto dell'attività, eseguiti dall'Assicurato, da suoi dipendenti o da altre persone incaricate dall'Assicurato (di cui sia responsabile ai sensi dell'Art. 2049 C.C.), anche in via accessoria all'attività di vendita e ciò anche a parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. h) e i) della Sezione suddetta.

Inoltre a parziale deroga dell'Art. 2.1 lett. f) e n) della Sezione suddetta, l'assicurazione si estende ai danni conseguenti ad errori nell'esecuzione dei suddetti lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera sempreché i danni si verificano non oltre un anno dalla data di inizio di esecuzione dei lavori e comunque siano denunciati non oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, per lavori effettuati nel periodo di efficacia dello stesso e per i quali sia stata emessa regolare documentazione fiscale.

Sono esclusi i danni alle cose oggetto dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera. Sono inoltre esclusi i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità dei prodotti installati o riparati, i danni derivanti da posa in opera di materiali e manufatti per l'edilizia (piastrelle, ceramiche ecc.) nonché i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti venduti o di loro componenti.

Agli effetti della presente garanzia l'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque con un limite per sinistro e per anno assicurativo, per danni a cose, di euro 100.000,00. Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% con il minimo assoluto dei euro 300,00.

5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 Obblighi in caso di sinistro

Per l'assicurazione di:

- a) Responsabilità Civile verso terzi:
l'Assicurato deve inviame denuncia scritta all'Agenzia o a Generali Italia, anche per il tramite della Banca, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro:
l'Assicurato deve fare denuncia all'Agenzia o a Generali Italia, anche per il tramite della Banca, soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne ha notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che ha dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario¹⁸.

Art. 5.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

6. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 6.1 Dichiarazione del numero degli addetti

Ai sensi dell'Art. 1.1 della presente sezione l'Aderente dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto se il numero degli addetti all'impresa assicurata, è:

- a) inferiore o pari a 5;
b) maggiore di 5 e non superiore a 20.

Se nel corso della durata del contratto il numero totale degli addetti all'impresa varia e l'Assicurato, non intenzionalmente, omette di segnalare un aumento del numero degli addetti, che comporta un aumento del premio ai sensi dell'Art. 1.1 della presente sezione, Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) se il numero complessivo degli addetti non risulta superiore a sette unità.

Art. 6.2 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'Art. 5.2 della presente Sezione). Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso, il massimale per persona rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il massimale per danni a cose rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate.

¹⁸ in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Se i soggetti assicurati diversi dall'Aderente usufruiscono di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - è operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

TABELLA RIEPILOGATIVA DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Si conviene che ai fini delle garanzie prestate con la presente Polizza Convenzione:

- a) in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione dello scoperto e/o franchigia indicato nella tabella che segue;
- b) in nessun caso Generali Italia risarcisce una somma superiore a quelle indicate nella tabella che segue.

GARANZIA	SCOPERTI E FRANCHIGIE	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
<i>Danni da interruzione attività</i>		<i>20% del massimale</i>
<i>Danni da cose vendute o somministrate</i>		<i>Massimale di polizza</i>
<i>Cose indossate dai clienti</i>	<i>€ 150,00</i>	<i>€ 1.000 per singolo cliente</i>
<i>Prelievo e consegna merci</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 300,00</i>	<i>Massimale di polizza</i>
<i>Danni a mezzi sotto ca- rico e scarico</i>	<i>€ 500,00</i>	<i>Massimale di polizza</i>
<i>Spargimento acqua o ri- gurgito fogna</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>Massimale di polizza</i>
<i>Cani da guardia</i>	<i>€ 200,00</i>	<i>Massimale di polizza</i>
<i>Committenza veicoli di- pendenti</i>	<i>€ 250,00</i>	<i>Massimale di polizza</i>
<i>Danni a cose in fase di allestimento stand</i>	<i>€ 500,00</i>	<i>€ 150.000,00 per sinistro e per anno</i>
<i>Inquinamento accidentale</i>	<i>Scoperto 20% minimo € 5.000,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>
<i>Danni agli animali</i>	<i>€ 300,00</i>	<i>€ 1.000,00 per sinistro ed € 3.000,00 per anno</i>
<i>Danni da installazione e posa in opera</i>	<i>Scoperto 10% minimo € 300,00</i>	<i>€ 100.000,00</i>



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa assicura i rischi delle attività commerciali, artigianali, degli studi professionali e delle piccole imprese con un numero di addetti non superiore a 20.

L'Aderente potrà scegliere la/e Sezione/i da attivare tra le 3 previste, indicando per ciascuna di esse le relative somme da assicurare.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Sono assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (cioè rientranti nelle partite indicate nella polizza) dai seguenti eventi:
 - incendio, esplosione, scoppio ed altri eventi minori;
 - eventi atmosferici;
 - eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio);
 - fuoriuscita di acqua, esclusa acqua piovana, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici;
 - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ✓ le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio del contenuto quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;
- ✓ le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.
- ✓ colpa grave dell'Assicurato;
- ✓ le somme dovute a terzi dall'Aderente a titolo di responsabilità civile della proprietà a seguito di danni materiali causati da fatto accidentale o da incendio, esplosione e scoppio di beni assicurati;
- ✓ i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre).



Che cosa non è assicurato?

INCENDIO ED ALTRI EVENTI

Le principali esclusioni riguardano i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione
- ✗ causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- ✗ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ✗ a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- ✗ determinati dal dolo dell'Aderente o dell'Assicurato;
- ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ causati da eruzioni vulcaniche;
- ✗ di smarrimento o di furto delle cose assicurate;
- ✗ indiretti.
- ✗ causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Assicurazione Multigaranzia per il Commercio e la Produzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Multirischio Business"

Edizione: 31.08.2021



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generalitalia.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generalitalia.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com. Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2019: € 10.244.148.191 di cui € 1.618.628.450 relativi al capitale sociale e € 7.550.853.867 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generalitalia.it;
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 8.217.950.961,75
Requisito patrimoniale minimo: € 3.180.739.318,67
Fondi propri ammissibili: € 17.610.296.018,45
Indice di solvibilità (solvency ratio): 214,29% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Questa assicurazione è articolata in 3 sezioni, attivabili a scelta del Contraente dietro pagamento del relativo premio e indicazione in polizza delle relative somme assicurate.

Sono assicurabili tutte le attività commerciali, artigianali, gli studi professionali e le piccole imprese con un numero di addetti non superiore a 20 ad esclusione comunque delle seguenti:

1. Discoteche, sale da ballo night club, sale giochi.
 2. Stabilimenti balneari.
 3. Aziende agricole, floricoltura, allevamenti.
 4. Vendita produzione lavorazione di combustibili, infiammabili, prodotti pirotecnici e similari.
 5. Produzione e lavorazione di paste alimentari, mangimi, oli e grassi alimentari, cereali.
 6. Produzione e lavorazione di carta, legno e prodotti relativi (esempio mobili, serramenti).
 7. Produzione e lavorazione di pelli, calzature, tessuti, gomma, plastica e relativi prodotti.
 8. Produzione e lavorazione di vernici, prodotti chimici (ad esempio per agricoltura, cosmesi, farmaceutici, detersivi, adesivi).
- Si conviene altresì che non sono assicurabili i fabbricati ove vengano svolte le suddette attività.

La Sezione Furto non è attivabile per i fabbricati vuoti e per le seguenti attività, anche se svolte marginalmente:

- Gioiellerie, oreficerie, argenterie, compro oro e similari;
- Lavorazione e/o vendita di personal computer, tablet, smartphone, video games;
- Lavorazione e/o vendita pellicce.

Inoltre la presente sezione è attivabile per le ubicazioni delle attività presenti nelle regioni dove sono presenti le filiali del Gruppo Bancario de La Cassa di Ravenna.

Nella sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro sono comunque escluse le seguenti attività, anche se svolte marginalmente:

- Carrozzerie, officine meccaniche, elettrauto, gommisti e simili.
- Imprese edili, giardinaggio con abbattimento alberi.
- Palestre, centri di estetica.
- Hotel, residence, agriturismo, B&B, campeggi e simili.
- Agenzie di viaggio, spedizionieri.
- Case Famiglia, residenze per anziani, RSA.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

La garanzia base copre i danni da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi accessori (a titolo esemplificativo eventi atmosferici, eventi sociopolitici, etc)

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve rispettare requisiti di incombustibilità per talune sue parti e si deve trovare in buone condizioni di statica e manutenzione. Sono coperti anche i fabbricati in ristrutturazione con specifiche limitazioni. Gli esplosivi sono tollerati entro specifici limiti.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" cioè fino a concorrenza di un predefinito massimale d'indennizzo.

FURTO

Il fabbricato contenente le cose assicurate deve rispettare specifici requisiti costruttivi e di chiusura dei locali.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

Rischi esclusi

Talune estensioni di garanzia possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.

FURTO

Rischi esclusi

Talune estensioni di garanzia possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Rischi esclusi

Talune estensioni di garanzia possono contenere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati sezione per sezione anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Tabella Riepilogativa.

INCENDIO E ALTRI EVENTI (RISCHI NOMINATI)

Per le partite di polizza (fabbricati, contenuto), se assicurate, i relativi massimali e somme assicurate sono indicati in polizza. Per taluni beni (es. valori, archivi, supporti informatici) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Eventi atmosferici: Danni causati da o dovuti ad uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze: scoperto 10% con il minimo di € 300,00 per sinistro; scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 per fabbricati in bioedilizia.
- Eventi sociopolitici: Danni causati da o dovuti a persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio: scoperto 10% con il minimo di € 300,00 per sinistro; scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 per fabbricati in bioedilizia.
- Danni da fuoriuscita di acqua (acqua condotta): franchigia per sinistro € 300,00; scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 per fabbricati in bioedilizia.
- Danni da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna: franchigia per sinistro € 300,00; scoperto 10% con il minimo di € 2.000,00 per fabbricati in bioedilizia.
- Danni da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e da fuoriuscita del fluido frigorigeno: franchigia per sinistro € 300,00.

- Danni derivanti da Responsabilità civile della Proprietà: franchigia per sinistro € 300,00.

FURTO

E' prevista un'unica partita, contenuto, e, se assicurata, il relativo limite di indennizzo viene indicato in polizza. Per taluni beni (es. valori, archivi supporti informatici, oggetti personali) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Furto, rapina ed estorsione: franchigia per sinistro € 200,00, elevato a scoperto 25% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano.
- Furto con uso di chiavi, grimaldelli o simili: scoperto 20% minimo € 200,00, elevato a scoperto 35% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano.
- Furto a portavalori: franchigia per sinistro € 200,00, elevato a scoperto 25% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano.
- Guasti cagionati dai ladri: franchigia per sinistro € 200,00, elevato a scoperto 25% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano.
- Vetrinette e distributori automatici interni ed esterni: scoperto 20% minimo € 200,00, elevato a scoperto 35% col minimo di € 500,00 per le prov. Roma e Milano.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia, se attivata, prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale. Detti massimali sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Danni alle cose indossate e/o portati dai clienti nei locali: franchigia per sinistro € 150,00.
- Danni a cose avvenute in occasione di ritiri/consegne presso terzi: scoperto 10% minimo € 300,00 per sinistro.
- Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta: franchigia per sinistro € 500,00.
- Danni da spargimento da acqua o rigurgito fogna: franchigia per sinistro € 300,00.
- Danni causati da cani da guardia: franchigia per sinistro € 200,00.
- Committenza veicoli dipendenti: franchigia per sinistro € 250,00.
- Danni a cose in fase di allestimento degli stand: franchigia per sinistro € 500,00.
- Inquinamento da rottura accidentale degli impianti: scoperto 20% con il minimo di € 5.000 per sinistro.
- Danni agli animali: franchigia per sinistro € 300,00.
- Danni da installazione e posa in opera: scoperto 10% minimo € 300,00 per sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Per la Sezione Incendio ed altri eventi:

- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite della Banca, oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere all'Agenzia o alla Società, anche per il tramite della Banca, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Per la Sezione Furto:

- entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- presentare all'Agenzia o alla Società, anche per il tramite della Banca, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, unitamente a copia della denuncia di cui al precedente punto.

Per la Sezione Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

a) Responsabilità Civile verso terzi:

l'Assicurato deve inviame denuncia scritta all'Agenzia o alla Società, anche per il tramite della Banca, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono

	<p>poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p> <p>b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro: l'Assicurato deve fare denuncia all'Agenzia o alla Società, anche per il tramite della Banca, soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'Infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.</p> <p>L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.</p> <p>L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.</p>
	<p><u>Assistenza diretta/in convenzione:</u> in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri.</p>
	<p><u>Gestione da parte di altre imprese:</u> in generale non è prevista gestione da parte di altre imprese.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenze	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Per le garanzie di Responsabilità Civile Generali Italia S.p.A. assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Rimborso	<p>Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generali Italia può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Aderente; 2. Generali Italia può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata/PEC con preavviso di 120 giorni. <p>Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso Generali Italia mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo l'adesione	L'Aderente può recedere dalla singola Adesione da comunicarsi al Contraente entro 60 giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di Adesione, con lettera raccomandata/PEC.
Risoluzione	Non è possibile la risoluzione della garanzia assicurativa in corso di contratto



A chi è rivolto questo prodotto?

Multirischio Business è rivolta alle attività commerciali, artigianali, agli studi professionali e alle piccole imprese con un numero di addetti non superiore a 20, che abbiano espresso un bisogno di protezione dei beni e del patrimonio.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono complessivamente il 32% (20% a favore de La Cassa di Ravenna S.p.A. e 12% a favore dell'Agencia Generali di Ravenna) del premio imponibile pagato dall'Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma" • Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: http://www.generali.it/Info/Reclami/ • Via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì</p>

	preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofici, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: generalitalia@pec.generaligroup.com

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

FURTO

Sono assicurati i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (cioè rientranti nelle partita Contenuto indicata nella polizza) dai seguenti eventi:

- ✓ Furto, rapina, sottrazione mediante violenza o minaccia;
- ✓ Furto e rapina commessi su Portavalori;
- ✓ Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Sono inoltre assicurati:

- ✓ i danni materiali e diretti da furto, di fissi ed infissi del fabbricato;
- ✓ i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate;
- ✓ i danni conseguenti a rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda;
- ✓ i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre).

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Sono assicurate:

- ✓ le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o danni corporali:
 - in conseguenza di fatti compiuti (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 - in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali ove essa si svolge;
- ✓ le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso ai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dichiarata.

È compresa la responsabilità personale dei dipendenti dell'azienda.

FURTO

Le principali esclusioni sono relative a:

- ✗ terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- ✗ esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- ✗ mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorifero;
- ✗ dolo o colpa grave dell'Aderente/Assicurato;
- ✗ danni occorsi alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi (8 giorni per denaro e titoli di credito in genere);
- ✗ confische e requisizioni.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ da detenzione od impiego di esplosivi;
- ✗ da circolazione stradale dei veicoli a motore;
- ✗ da furto e a cose da incendio;
- ✗ da prodotti fabbricati dopo la consegna a terzi.

In via generale sono esclusi anche i danni alle cose detenute dall'Assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede some assicurate, massimali, scoperti e franchigie distinti per sezione contenuti in una tabella riepilogativa in ciascuna sezione, nonché condizioni di operatività che sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni Incendio e Furto: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera in tutto il mondo (se i danni non riguardano prestatori di lavoro sono esclusi USA e Canada).
- ✓ La copertura assicurativa non opera in CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA.



Che obblighi ho?

- In sede di adesione alla polizza collettiva, l'Aderente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).
- In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia, anche per il tramite della Banca, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
- Con riferimento alla sezione Furto, è necessario presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore da quando il sinistro è stato scoperto. Entro i successivi 5 giorni andrà presentata denuncia a Generali Italia.
- L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dal Contraente. È ammesso il frazionamento del premio senza alcun aggravio. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

L'Aderente può disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata/PEC spedita al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.